

## RAPPORTO

della Commissione della Legislazione  
sul messaggio 23 dicembre 1970 concernente la riforma di alcune norme  
della legge del 6 novembre 1956 in merito all'assicurazione  
contro gli infortuni nell'agricoltura  
(del 12 febbraio 1971)

### I. INTRODUZIONE

Parallelamente all'obbligo di assicurare contro i rischi dell'infortunio professionale e non professionale i lavoratori occupati nelle aziende assoggettate alla LAMI, la Confederazione impone analogo obbligo assicurativo, tuttavia limitato agli infortuni professionali, in favore dei lavoratori occupati nelle aziende agricole.

A livello federale, la materia è regolata dall'art. 98 della legge sul promovi-mento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale del 3 ottobre 1951.

L'assicurazione deve comprendere le spese di cura e un'indennità giornaliera, come pure un'indennità da versare in caso d'invalidità e di morte (art. 98 cpv. 3).

La Confederazione assegna un contributo per il pagamento del premio ai conduttori di aziende nelle regioni di montagna, quando il premio costituisce un onere eccessivo e a condizione che il lavoratore partecipi in uguale misura e che le prestazioni assicurate non siano inferiori ai minimi fissati dal Consiglio federale. Le prestazioni minime furono fissate nell'ordinanza 9 maggio 1954 e successivamente adeguate alle nuove esigenze con decreto dell'11 dicembre 1961 e del 16 marzo 1970. Attualmente sono indicate nei seguenti limiti:

- a) in caso di morte, un'indennità in capitale di Fr. 20.000,— se la persona assicurata lascia un coniuge o figli minorenni o incapaci d'esercitare un'attività lucrativa; uguale indennità è pagata se non vi sono sperstiti delle categorie suindicate ma vi sono parenti consanguinei in linea ascendente o discendente, oppure fratelli e sorelle;
- b) in caso d'invalidità:
  - un'indennità in capitale di Fr. 90.000,— al massimo, da ridurre proporzionalmente al grado d'invalidità. La riduzione avviene in modo che l'indennità ascende a Fr. 400,— per ogni grado d'invalidità dall'1 al 25 per cento, a Fr. 800,— per ogni grado d'invalidità dal 26 al 50 per cento e a Fr. 1.200,— per ogni grado d'invalidità dal 51 al 100 per cento. L'indennità in capitale può essere ridotta della metà per le persone d'età superiore ai 65 anni al momento dell'infortunio; le infermità senza importanza che impediscono soltanto in lieve misura alla vittima dell'infortunio d'esercitare la sua attività nell'agricoltura possono non essere prese in considerazione.
  - Inoltre, gli apparecchi ausiliari necessari sono pagati fino a concorrenza di Fr. 2.000,—;
- c) in caso d'incapacità al lavoro, è pagata un'indennità giornaliera dal 14° giorno dopo quello dell'infortunio. Essa ammonta a:
  - Fr. 8,— per gli adolescenti che non hanno ancora compiuto il quindicesimo anno d'età,
  - Fr. 15,— per gli altri assicurati. Per gli assicurati coniugati che beneficiano dell'assegno per l'economia domestica giusta le disposizioni della

legge federale concernente gli assegni familiari, oltre all'indennità giornaliera è versata un'indennità completa di Fr. 10,— a contare dal 31.mo giorno dopo quello dell'infortunio.

Le indennità sono pagate durante almeno un anno a contare dall'infortunio e possono essere computate nel salario;

- d) il pagamento delle spese di cura fino a una somma di Fr. 8.000,— per infortunio; sono considerate spese di cura quelle necessarie per la cura medica e i medicamenti, le spese ospedaliere, nonché le spese per gli altri rimedi e oggetti che giovino alla guarigione dell'assicurato.

I premi per l'assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico dei datori di lavoro (art. 8 ordinanza 9 marzo 1954).

Ai Cantoni è data facoltà di disciplinare, per il resto, le condizioni della assicurazione, ritenuto che, per l'ottenimento del contributo federale, l'adeguamento delle disposizioni cantonali a quelle federali dovrà aver luogo entro il 1. aprile 1972 (DCF 16 marzo 1970 II).

Il Cantone Ticino ha dato applicazione alla norma federale, con la legge 6 novembre 1956 sull'assicurazione e la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura che prevede:

- l'obbligo assicurativo
- le prestazioni dell'assicurazione
- i contributi al contadino nelle regioni di montagna
- la prevenzione degli infortuni.

Con decreto 21 giugno 1957 il Consiglio di Stato ha inoltre designato gli organi cui l'applicazione e la vigilanza competono.

La legge federale impone infine ai Cantoni l'obbligo di stabilire contratti normali di lavoro a norma dell'art. 324 CO per disciplinare le condizioni di impiego di lavoratori nell'agricoltura nell'ambito dei loro confini giurisdizionali (art. 96). Il contenuto di tali contratti, per quanto attiene all'obbligo assicurativo, dovrà evidentemente rispecchiare i limiti stabiliti dalla legge. Più recente adeguamento del contratto normale di lavoro, nel nostro Cantone data del 24 marzo 1969.

## II. CONTENUTO DELLE PROPOSTE

In sostanza, il Consiglio di Stato propone di adeguare la legge cantonale alle nuove disposizioni federali, estendendo, come d'altronde già in atto, la determinazione delle prestazioni minime a tutti i lavoratori impiegati nelle aziende agricole del Cantone.

Per alcune prestazioni, il Governo propone di assegnare i minimi dettati dalla Confederazione, per evitare o quanto meno alleviare disparità esistenti con altre categorie di lavoratori. E' infine prospettata l'introduzione di una norma che prevede l'assicurazione globale di tutti i lavoratori impiegati nelle aziende agricole, per i quali non è stato validamente concluso un rapporto assicurativo. Tale norma richiama analoga disposizione sottoposta all'esame di questo Gran Consiglio (messaggio 1680 e relativo rapporto).

Nell'elaborazione delle proposte, il Governo ha tenuto conto delle necessità di avvicinare il più possibile la copertura del rischio derivante da eventi infortunistici ai lavoratori agricoli a quella in atto e prevista per le altre categorie.

## III. COMMENTO ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI

1. L'estensione dell'obbligo assicurativo agli infortuni non professionali, già inserito nel contratto normale di lavoro ed acquisito per le altre categorie, merita di essere codificata (art. 1 opv. 1).

Il relativo premio potrà essere dedotto dal salario del lavoratore, analogamente a quanto previsto dall'art. 11 della legge cantonale sul lavoro (art. 1 cpv. 4).

2. Lo stralcio proposto al cpv. 2 dell'art. 1 (rischio d'infortunio derivante dall'impiego di veicoli a motore) ha significato puramente redazionale, perché il rischio è implicitamente contenuto nella norma federale (art. 98 cpv. 2 LF).
3. L'indennità in caso di morte, che l'ordinanza federale prevede in un minimo di Fr. 20.000,— è stabilita per il Cantone in Fr. 25.000,—, per avvicinarsi, come si è detto, alla norma cantonale applicabile alle altre categorie di lavoratori non soggetti alla LAMI (art. 1 lett. a).
4. L'aumento da uno a due anni del periodo nel quale, in caso d'invalidità per infortunio, è versata l'indennità giornaliera (art. 2 lett. e) si giustifica, sia per tener conto delle esigenze che si manifestano nella infortunistica, sia per evitare stridenti disparità con i lavoratori non occupati nell'agricoltura.
5. Infine la proposta di introdurre un'assicurazione a livello cantonale, destinata a coprire il danno derivante da infortuni subiti da lavoratori per i quali non è stata validamente conclusa l'assicurazione, è ampiamente motivata nel messaggio governativo, che raccoglie un invito rivolto da questo Gran Consiglio in occasione della revisione della legge cantonale sul lavoro. Il contenuto e le modalità di questo tipo di assicurazione sono esaurientemente illustrati nel messaggio in esame e trovano eco nel già richiamato messaggio 1680 e nel relativo rapporto.

Le altre modifiche corrispondono ai minimi stabiliti nel decreto del CF del 16 marzo 1970 che modifica l'ordinanza 9 marzo 1954, richiamati nelle note introduttive di questo rapporto, che concludiamo proponendovi di adottare, onorevoli signori Presidente e Colleghi, il progetto di legge formulato dal Governo.

*Per la Commissione della Legislazione :*

C. Jelmini, relatore

Ballinari — Bignasca — Cotti — Guglielmoni — Maino — Masoni — Snider — Staffieri — Tamburini — Tognini — Vassalli

